



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

| DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO | |
|--|--|
| N. 1612 Data: 20/03/2017 | Oggetto: Revoca deliberazione n. 1396/2016. Esecuzione Sentenza n. 396/2016 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Occhipinti Carlo appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).- |

L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di marzo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Gurrieri con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dagli Avvocati Giuseppe Gitto e Giuseppina Alberghina del foro di Catania, difensori del sig. Occhipinti Carlo ed elettivamente domiciliati in Ragusa in via G. di Vittorio n.1 presso lo studio dell'Avv. Monica Devita, assunto al protocollo consortile al n. 14620 del 20/12/2010, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dal 02/10/2002 presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di differenze retributive maturate per mancato inquadramento nelle fasce funzionali superiori in base alle funzioni effettivamente svolte, per le ore effettivamente espletate e per le indennità mai corrisposte;

VISTA la delibera n. 292 del 07/03/2011 con cui si autorizza il Consorzio a costituirsi in giudizio avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Occhipinti Carlo;

VISTA la sentenza n. 459/13 con cui il Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso e ha compensato interamente tra le parti le spese processuali;

VISTA la delibera n. 869 del 12 febbraio 2014 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Occhipinti Carlo;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 396/16 con cui, avverso la sentenza n. 459/2013 dichiara:

- 1) la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 26 settembre 2002 e, per l'effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna per l'effetto il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Occhipinti Carlo alle condizioni e con le mansioni di cui al detto contratto;
- 3) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;

VISTA la deliberazione n. 1396/2016 con cui è stata data esecuzione alla superiore sentenza proponendo al sig. Occhipinti Carlo un contratto di lavoro a tempo indeterminato con giornate lavorative annuali corrispondenti a quelle di cui al contratto stipulato con il Consorzio in data 02/10/2002 in forza del parere legale del 26 aprile 2016, assunto al protocollo consortile sotto la stessa data al n.5033;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017, assunto al protocollo consortile al n. 1486/2017, reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

CONSIDERATO che nel superiore parere si ritiene, per le motivazioni ivi esposte, che l'esecuzione delle sentenze in questione non vada legata al dato meramente letterale del dispositivo ma che debba rispondere alla volontà risultante dalla parte motiva delle stesse e si ritiene, quindi, che sia opportuno offrire contratti di lavoro a tempo indeterminato full - time, anche al fine di evitare l'instaurazione di ulteriore contenzioso dagli esiti incerti e comportante presumibilmente oneri finanziari rilevanti a carico dell'Ente;

RITENUTO che in conseguenza al suddetto parere occorre procedere alla revoca della deliberazione n. 1396/2016 e conseguentemente dare esecuzione alla suddetta sentenza n°396/16 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato full - time del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente (02/10/2002);

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 26/09/2002 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale - Servizio 4 - Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art.1) - di procedere alla revoca della deliberazione 1396/2016;

Art. 2) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato full - time del dipendente Occhipinti Carlo, nato a Ragusa il 16/06/1968, con decorrenza dalla data di 1^ assunzione presso questo Ente e cioè dal 02/10/2002, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza 27/03/2017 ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò

con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 396/16:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^a fascia funzionale;

Luogo di lavoro: Comprensorio Consortile - Sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 3°, Acqua in Agricoltura per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Il Segretario Amministrativo
Dott. Giovanni Guzzetti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Guzzetti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)